

Pescara, 24 settembre 2011

Prot. /11

Oggetto: Lettera informativa n. 120/11

### **1) REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI**

Si porta a conoscenza dei Colleghi che, a decorrere **dal 30 Settembre p.v.**, l'Ordine provvederà a comunicare al Ministero della Giustizia, come prescritto dall'art. 8 D.M. n. 44/2011, i dati identificativi degli iscritti nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che, come noto, deve essere obbligatoriamente riportato nell'Albo (art. 16 D.L. 185/2008).

I dati in parola confluiranno nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) e consentiranno di usufruire dei servizi resi nell'ambito del Processo civile telematico.

La mancata comunicazione dell'indirizzo Pec, pertanto, impedirà di accedere ai relativi servizi oltre a costituire, come già evidenziato in pregresse comunicazioni, un comportamento deontologicamente rilevante.

Inoltre, tenuto conto che l'indirizzo Pec inserito nel ReGIndE sarà utilizzabile per notifiche e comunicazioni (artt. 13, 16, 18 D. M. n. 44/2011), si invitano gli iscritti ad avere particolare cura nel monitorare costantemente la relativa casella di posta.

Si ricorda che, in virtù della convenzione sottoscritta dall'Ordine, è possibile ottenere una casella PEC accedendo al sito [www.ordineavvocatipescara.it](http://www.ordineavvocatipescara.it), cliccando su **Servizi agli iscritti** e quindi **PEC**.

Il Consigliere Segretario  
Avv. Donato Di Campli

Il Presidente  
Avv. Lucio Stenio de Benedictis